



7^a Commissione Senato della Repubblica
**“Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca
scientifica, spettacolo e sport”**

Audizione

**“Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti
interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi”
(A.S. 1190)**

Roma, 21 gennaio 2025



CHI SIAMO

La FIFE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione più rappresentativa del sistema Confcommercio e *leader* del settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano circa 332.000 imprese diffuse sull'intero territorio nazionale con 1,4 milioni di occupati che generano un valore aggiunto stimato per il 2023 di 54 miliardi di euro.

La Federazione è promotrice e firmataria del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, stipulato con le OO.SS. italiane maggiormente rappresentative, e che rappresenta il terzo contratto più applicato per numero di lavoratori.

FIFE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo nelle sue più varie forme, rappresentando e assistendo bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari ma anche aziende di ristorazione collettiva, grandi catene di ristorazione multilocalizzata, società emettitrici di buoni pasto, sale gioco, buffet di stazione, aziende di catering e banqueting. Allo stato attuale aderiscono alla Federazione oltre 120.000 soci.

La Federazione, attiva dal 1945, è da sempre portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei Ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali, territoriali e alle singole aziende.

Contestualmente FIFE collabora con le principali realtà private nazionali ed internazionali che interagiscono nei mercati di riferimento dei Pubblici Esercizi, per identificare le nuove tendenze, informare i propri assistiti, incrementare servizi di assistenza in grado di favorire la competitività e lo sviluppo delle proprie imprese.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani, che ricopre anche la carica di Vice Presidente vicario di Confcommercio Nazionale.

LE MEMBERSHIPS

FIFE è membro di **CONFCOMMERCIO** – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di **CONFTURISMO** dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di **HOTREC** (Associazione Europea dei Ristoranti, Bar, Caffè e Alberghi), mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi bilaterali (Fon.Te, For.Te, Fondo Est, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo, nel CONAI, nel CONOE, nel Fondo Mario Negri e in ALMA.

Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi (A.S. 1190)

Si ringrazia, in primo luogo, il Senatore Roberto Marti, Presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica “*Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*”, e il Senatore Andrea Paganella, relatore del procedimento, e tutti i componenti della predetta Commissione per aver consentito alla Federazione di essere audita in merito al disegno di legge A.S. 1190 “*Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi*”, presentato in data 11 luglio 2024.

Fin dall'introduzione della normativa che ha riconosciuto ai produttori fonografici e agli artisti interpreti esecutori i diritti di cui agli artt. 73, 73-bis e 80 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. “LdA”), la Federazione ha negoziato con le collecting di riferimento la misura dei compensi dovuti per la diffusione nei pubblici esercizi delle opere tutelate, ed ha fornito in modo propositivo e collaborativo il proprio sostegno per la semplificazione di norme e procedure.

Indubbiamente il proliferare negli ultimi anni di più collecting che gestiscono gli stessi diritti ha reso la situazione più complessa, non solo nel settore dei diritti connessi, ma anche in quello dei diritti d'autore. Ben vengano quindi interventi legislativi come quello in oggetto volti a semplificare il sistema di negoziazione e raccolta dei compensi.

Il provvedimento, in particolare, mira all'istituzione di due banche dati (una per gli artisti interpreti ed esecutori, l'altra per i fonogrammi) al fine di agevolare l'individuazione degli effettivi aventi diritto al compenso.

Per quanto riguarda l'Istituzione cui affidare le funzioni di vigilanza afferenti alla gestione delle banche dati, da anni il Legislatore ha attribuito all'AGCOM sempre maggiori funzioni di intervento e di vigilanza sulle società di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi (vedasi il D.Lgs n. 35/2017 e il D.Lgs n. 177/2021). Ad avviso della Federazione, è consigliabile che sia la stessa AGCOM a farsi carico del corretto svolgimento delle incombenze previste dal DdL in commento, evitando la segmentazione tra più soggetti delle funzioni di vigilanza del settore.

Motivo di perplessità è la previsione – contenuta nell'art. 1, comma 2 del disegno di legge - di porre a carico degli utilizzatori un canone di abbonamento per contribuire ai costi di gestione dei database. Questi ultimi in realtà sono strumenti che le collecting devono mettere a disposizione degli utilizzatori per consentire loro di acquisire tutte le informazioni utili per un consapevole utilizzo dei materiali protetti. Ma i database sono innanzitutto lo strumento di lavoro per le collecting per

individuare i rispettivi repertori e per dirimere rapidamente eventuali rivendicazioni plurime di utilizzo dei singoli materiali protetti. Non solo. La necessità di un intervento legislativo finalizzato alla costituzione di database condivisi si configura, altresì, quale conseguenza della difficoltà delle collecting nel dotarsi autonomamente degli strumenti indispensabili per l'identificazione dei repertori utilizzati.

Dunque **né lo Stato, né gli utilizzatori dovrebbero farsi carico anche solo parzialmente dei costi di gestione del database**, di sicuro notevoli, visto che si tratta di garantire anche l'aggiornamento continuo di banche dati dinamiche.

Incidentalmente, si segnala che nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2 si prevede che la misura del canone di abbonamento dovrebbe esser stabilita *“dal regolamento di cui al comma 1”*, quando invece al comma 1 non è prevista l'adozione di alcun Regolamento.

La costituzione di banche dati uniche costituisce un primo passo verso la semplificazione dei rapporti tra collecting ed utilizzatori, ma da sola non basta. E non sempre la sola codifica delle opere (ad esempio, la presenza del codice ISRC¹ sui fonogrammi, laddove presente) riesce a risolvere i conflitti di attribuzione emergenti.

La concorrenza tra le collecting dovrebbe trovare il proprio ambito naturale di esplicazione nella qualità, quantità e sostenibilità economica dei servizi offerti agli aventi diritto mandanti, piuttosto che tradursi in una competizione volta all'imposizione di compensi più gravosi per gli utilizzatori.

Fermo restando quindi che deve essere definito tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori un unico compenso per ciascun diritto utilizzato, che risponda ai criteri di semplicità e di chiarezza richiesti dalla legge, la banca dati unica - qualora sia in grado di risolvere i conflitti di attribuzione delle opere - apre la strada **all'individuazione di un soggetto collettore unico, che provveda successivamente all'attribuzione di quote di incasso alle collecting di riferimento**.

In ogni caso, anche in assenza di uno sportello unico, dall'inequivocabile individuazione dell'appartenenza delle singole utilizzazioni alle rispettive collecting discende la possibilità di valorizzare agevolmente il *quantum* da versare a ciascuna di esse.

La questione si pone altrimenti per quelle forme di fruizione che, nel rispetto delle regole vigenti, non danno luogo alla rendicontazione analitica delle utilizzazioni: si pensi ad esempio ai milioni di utilizzazioni che avvengono sotto forma di musica d'ambiente in pubblici esercizi e altre tipologie di imprese commerciali. In questo caso sono necessarie tariffe ragionevoli, di facile applicazione, trasparenti ed onnicomprensive di tutti i titolari dei diritti di sfruttamento dei brani utilizzati e l'individuazione di un unico soggetto collettore. Si auspica quindi una rapida attivazione e messa in

¹ Il codice ISRC (Codice Standard di Registrazione Internazionale) fornisce il modo per garantire l'unicità dei supporti audio e video musicali, identificandoli a livello internazionale

pratica dei criteri per pervenire alla **valorizzazione delle quote di mercato (market share) di ciascuna collecting**, non solo nell'ambito dei diritti connessi, ma anche in quello, ben più rilevante, dei diritti d'autore. In questo modo si potrà mettere fine alle turbative del mercato derivanti da conflitti tra collecting sulla rappresentatività di ciascuna di esse.

Ben vengano, quindi, le due banche dati previste dal disegno di legge in oggetto, a condizione che esse siano costituite, con costi a carico delle sole collecting, su regole chiare e di semplice applicazione per evitare il formarsi su questi snodi di ulteriori ambiguità e incertezze che già oggi caratterizzano il settore.

In conclusione, la Federazione rimane a disposizione per qualsiasi confronto e/o approfondimento e auspica che le presenti osservazioni vengano tenute in considerazione nell'ambito del procedimento di approvazione del provvedimento legislativo.